



CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

- *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2002;*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2007*

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Indice generale

Capo I

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione	pag. 3
Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 3
Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 4
Art. 4 – Occupazioni d'urgenza	pag. 4
Art. 5 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 5
Art. 6 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 5
Art. 7 - Rinnovo della concessione	pag. 6
Art. 8 -Prescrizioni per le occupazioni	pag. 6
Art. 9 - Revoca della concessione	pag. 6
Art. 10 - Sospensione della concessione	pag. 7
Art. 11- Decadenza della concessione	pag. 7
Art. 12- Occupazioni abusive	pag. 7
Art. 13- Deposito cauzionale	pag. 7
Art. 14- Classificazione del Comune	pag. 8

Capo II

Disposizioni generali di natura tributaria

Art. 15 – Suddivisione del territorio in categorie	pag. 8
Art. 16 – Tariffe	pag. 8
Art. 17 – Soggetti passivi	pag. 9
Art. 18 – Durata dell'occupazione	pag. 9
Art. 19 – Criterio di applicazione della tassa	pag. 10
Art. 20 – Misura dello spazio occupato	pag. 10
Art. 21 – Passi carrabili e accessi	pag. 10
Art. 22 – Distributori di carburante	pag. 11
Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 11
Art. 24 – Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento	pag. 11
Art. 25 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo	pag. 12
Art. 26 – Occupazione suolo per erogazione di pubblici servizi	pag. 12
Art. 27 – Maggiorazioni della tassa	pag. 12
Art. 28 – Riduzioni della tassa permanente	pag. 12
Art. 29 – Passi carrai – Affrancazione dalla tassa	pag. 13
Art. 30 – Riduzioni tassa temporanea	pag. 14
Art. 31 – Esenzione – Esclusione dalla tassa	pag. 14
Art. 32 – Sanzioni	pag. 16
Art. 33 – Versamento della tassa	pag. 16
Art. 34 – Rimborsi	pag. 17
Art. 35 – Ruoli coattivi	pag. 17

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il seguente capo I disciplina tutto quanto concerne le concessioni, le autorizzazioni, le revoche, nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e 28/12/93 n. 566 modificativo di detto decreto.

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché quanto sovrastante o sottostante tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Amministrazione su richiesta dell'interessato.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi od aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Sono soggette all'imposizione del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

ART. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, sia che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda all'Amministrazione Comunale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'occupazione.

La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se persona giuridica, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.
- Planimetria della zona o dell'area che si intende occupare.
- La mancata presentazione della ricevuta prima dell'occupazione renderà decaduta l'autorizzazione. Il pagamento dovrà avvenire almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di richiedere per l'istruttoria.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 4

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Comando Polizia Municipale.
- c) presentare la domanda di cui all'art. 3 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

Il Settore Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

ART. 5

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato nei termini previsti dal sopraccitato Regolamento.

ART. 6

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione saranno indicate:

- le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se persona giuridica con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione;
 - con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
 - con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca, di cui ai successivi artt. 9 e 10.
- Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme da quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

ART. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 8

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessione in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non recare intralcio o pericolo alla circolazione ed essere segnalate con idonea cartellonistica ai sensi del codice della strada.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La revoca della concessione o le modifiche saranno notificate all'utente con apposita Ordinanza sindacale.

ART. 10

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La sospensione della concessione sarà notificata all'utente con apposito decreto dirigenziale.

ART. 11

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza.

La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

ART. 12

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha la facoltà di agire secondo le normative vigenti.

ART. 13

DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che comportino l'esecuzione di lavori e la conseguente rimessione in pristino dei luoghi o per i quali possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati direttamente all'ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.

Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Savigliano, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quarta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

In ottemperanza dell'art.42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Savigliano si suddivide in tre categorie, come da elenchi allegati, facenti parte integrante del presente Regolamento – allegato A -

ART. 16

TARIFFE

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe individuate dall'Amministrazione Comunale o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 70 per cento;
- Terza categoria 35 per cento.

Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a EURO 0,77 al metro quadrato e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione

di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche – qualora non esenti per legge -, culturali o sportive.

ART. 17

SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.Lgs. 507/93 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

ART. 18

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

- art. 42 D. Lgs 507/93 -

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs. 507/93 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 19

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- art. 42 D. Lgs 507/93 -

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 16.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 20

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 21

PASSI CARRABILI E ACCESSI

- art. 44 D. Lgs 507/93 -

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 507/93 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- art. 48 D. Lgs 507/93 -

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanente di cui al presente regolamento.

ART. 23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

- art. 48 D. Lgs 507/93 -

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

ART. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 16 in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, anche se per più giorni, la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione e in base ai parametri giornalieri di cui all'allegato prospetto.

Ai sensi dell'art. 47 comma 5 del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria.

ART. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- art. 46 D. Lgs 507/93 -

Per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 26

OCCUPAZIONE SUOLO PER EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci da aziende erogatrici di pubblici servizi, si paga un canone annuo commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 27

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

- art. 42 – comma 2 - D. Lgs 507/93 -

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 28

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 507/93 le superfici fino a 1.000 metri quadrati sono calcolate per intero oltre i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a 1/3.

3. Ai sensi dell'art 44 comma 2 del D.Lgs. 507/93, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 507/93, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 6 del D.Lgs. 507/93, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 21 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. La tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44, comma 8 del D.Lgs. 507/93 per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma 7 e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
7. Non sussiste alcun obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche qualora l'avente diritto all'accesso carrabile a raso od all'accesso pedonale, individuato al comma 6, non richieda al competente ufficio la concessione nonchè il rilascio dell'apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
8. Ai sensi del comma 9 art. 44 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

ART. 29

PASSI CARRAI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

- art. 44 – comma 11 -

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 30

RIDUZIONI TASSA TEMPORANEA

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 507/93 le superfici fino a 1.000 metri quadrati sono calcolate per intero oltre i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 – lett. c. – del D.Lgs. 507/93 per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3.
3. Ai sensi dell'art.45 comma 3 del D.Lgs. 507/93 le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, a tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 507/93 le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. Ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 507/93 le tariffe per le occupazioni di cui all'art. 46 del DLgs.507/93, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati all'erogazione di pubblici servizi, sono ridotte del 50%.
6. Ai sensi dell'art. 45 comma 6 bis del D.Lgs. 507/93 la tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50% per tutte e tre le categorie.
7. Ai sensi dell'art. 45 comma 7 del D.Lgs. 507/93 per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
8. Ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93 per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.
9. Ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 507/93 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 507/93 per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

ART. 31

ESENZIONE – ESCLUSIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a. Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare misurate come previsto dall'art. 20.
- b. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- c. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- e. Occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g. Le occupazioni di aree cimiteriali;
- h. Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i. Coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- k. In occasione di manifestazioni e/o festeggiamenti, che richiedano l'occupazione di piazze e vie del concentrico interessate dalla presenza dei mercati ambulanti settimanali, la Giunta Comunale potrà, in funzione dei disagi arrecati e/o arrecandi, esonerare del tutto i venditori ambulanti, qualora trasferiti dal luogo abituale, dal pagamento della tassa, limitatamente al solo periodo di coincidenza.
- l. Tutte le associazioni cittadine di volontariato senza scopo di lucro.
- m. Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che si effettuino nelle frazioni di Savigliano in occasione delle festività locali.

Sono esenti dalla tassa ma soggette a canone concessorio:

le occupazioni effettuate secondo l'ubicazione e la tipologia previamente concordate con i competenti uffici comunali: con fioriere, addobbi floreali, piante in genere, panchine, portabicyclette, sedie e tavolini (che non abbiano scopo commerciale) – purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi – sono gravate da canone concessorio annuo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 367 del 10.03.1995.

ART. 32

SANZIONI

- art. 53 D.Lgs. 507/93 -

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni in base ai decreti legislativi n. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni.
2. Per la tardiva ed infedele presentazione della dichiarazione, per l'omessa od il tardivo versamento e gli errori od omissioni presenti nella dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 5/6/1998 art. 12 lettera C.

ART. 33

VERSAMENTO DELLA TASSA

- art. 50 D.Lgs. 507/93 -

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere di norma effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
4. In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
5. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.
7. Qualora l'occupazione inizi in un giorno festivo il versamento della tassa dovuta deve avvenire entro il giorno feriale antecedente l'occupazione stessa.

ART. 34

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 35

RUOLI COATTIVI

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28/01/88, in un'unica soluzione.
Si applica l'art. 2752 del codice civile.